

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n.	85	del	6 a	prile 2021	

Progetto:	Parere Tecnico Proroga Provvedimento VIA Proroga del provvedimento di VIA n. 0032066/75AB del 25.02.2014 rilasciato dalla Regione Basilicata relativamente ad un progetto di un parco eolico denominato "Corona Prima" localizzato nel Comune di Tricarico (MT) ID_VIP: 4550
Proponente:	Adest S.r.l.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS), come modificato dall'art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

PREMESSO che:

- con nota del 26/02/2019, acquisita al prot. DVA/5015 del 27/02/2019, successivamente perfezionata con nota del 25/03/2019, acquisita in pari data con prot. DVA/7507, la Società Adest S.r.l. (di seguito la società) ha trasmesso alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale (di seguito la Divisione) la richiesta di proroga di cinque anni del provvedimento di VIA già rilasciato dalla Regione Basilicata con DGR n. 672 del 10/06/2014;
- la società ha specificato che la richiesta di proroga, oggetto del presente parere, è dovuta a ragioni del tutto indipendenti dalla sua volontà, evidenziando l'impossibilità, per almeno due anni, a partecipare e concorrere per l'ottenimento degli incentivi economici. La società afferma di essersi impegnata negli anni per portare avanti il proprio progetto ponendo in essere tutte le iniziative del caso, quali l'adeguamento del progetto stesso a seguito dell'ultimo bando di gara del GSE e l'acquisto di tutte le particelle catastali necessarie alla realizzazione del nuovo lay out;
- la società con le suddette note del 26/02/2019, acquisita al prot. DVA/5015 del 27/02/2019 e nota del 25/03/2019, acquisita in pari data con prot. DVA/7507, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - ✓ documentazione tecnica di aggiornamento sulle condizioni ambientali e sul patrimonio culturale di riferimento della valutazione già effettuata dalla Regione;
 - ✓ copia dello studio d'impatto ambientale e della documentazione progettuale già esaminata dalla Regione nonché copia del provvedimento di VIA regionale;

- ✓ documentazione amministrativa relativa all'assolvimento dell'onere contributivo previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale n. 1 del 04.01.2018 comprensiva di quella indicante il valore delle opere nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della Società;
- la Divisione, con nota prot.n. DVA/10153 del 19/04/2019, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot.n. CTVA/1501 del 19/04/2019, ha trasmesso la citata richiesta della società di voler rilasciare una proroga di cinque anni della validità del citato provvedimento di VIA già rilasciato dalla Regione Basilicata con DGR n. 672 del 10/06/2014, chiedendo alla scrivente: "se, alla luce degli aggiornamenti forniti dalla medesima sullo stato dei luoghi, si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta dalla Regione Basilicata e conclusasi con provvedimento di VIA reso con DGR n. 672 del 10.06.2019 e se vi siano, quindi, le condizioni per prorogare di cinque anni detto provvedimento";
- con la medesima nota, la Divisione, ha precisato che: "con la citata nota del 26.02.2019, acquisita con prot. 5015 del 27.02.2019, la Società, contestualmente all'istanza di proroga della VIA, ha inviato anche una richiesta, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del DLgs 152/2006, di esame da parte della scrivente di una modifica non sostanziale del progetto in argomento".
- che, in effetti, da una verifica istruttoria, ed in particolare nell'esito in ordine alla richiesta di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativa ad una modifica al progetto del parco eolico, è emerso che "sulla base degli elementi informativi complessivamente forniti da codesta Società, come meglio illustrato nell'allegata nota tecnica prot. DVA/9082 del 09.04.2019 predisposta dalla competente Divisione II di questa Direzione generale, per il progetto di modifiche da apportare al progetto del parco eolico in argomento non sussistano potenziali impatti ambientali significativi, né in fase di realizzazione né in fase di esercizio tali da comportare la necessità di nuovi procedimenti valutativi (VIA o verifica di assoggettabilità a VIA) oltre quelli già svolti dalla Regione Basilicata e conclusi positivamente il 10.06.2014 con l'emanazione della DGR n. 672. Quanto sopra fatto salvo l'obbligo da parte di codesta Società di osservare le prescrizioni di cui al sopra detto provvedimento regionale nonché di acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie in materia ambientale e paesaggistica ovvero ad un aggiornamento e conferma dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio già rilasciata dalla Regione Basilicata";
- nelle more della definizione del procedimento, in data 08.09.2020 la società Adest S.r.l. proponeva ricorso dinanzi al TAR Basilicata (Sezione Prima, RG n. 359/2020) per "la declaratoria dell'illegittimità del silenzio, serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sull'istanza dell'Adest S.r.l. del 27.9.2018, volta ad ottenere sia la sostituzione degli aerogeneratori autorizzati con un modello più performante e di nuova generazione, sia la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, stabiliti con il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (VIA), espresso con Del. G.R. n. 672 del 10.6.2014". In data 03.12.2020, veniva pubblicata la sentenza n.756/2020 con la quale il TAR ha accolto il ricorso ordinando che la sentenza "sia eseguita ad opera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo" e precisando che: "il Collegio ritiene opportuno concedere ulteriori 60 giorni dalla comunicazione o notifica, se di data anteriore, della presente Sentenza sia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, per l'emanazione del predetto provvedimento di concerto, anche perché a tutt'oggi il secondo Ministero ha soltanto espresso un parere contrario, fermo restando la facoltà pure disgiunta dei predetti Ministeri

ed anche della società ricorrente di chiedere, entro lo stesso termine di 60 giorni o successivamente, l'intervento del Consiglio dei Ministri, conformemente a quanto già previsto dal suddetto art. 25, comma 2, ultimo periodo, D.Lg.vo n. 152/2006". La sentenza è stata notificata al MITE in data 23/03/2021 con prot. CTVA/1472

VISTO il parere della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della Basilicata prot. 10629-P del 06/11/2019 acquisito al prot. DVA/29167 del 06/11/2019, negativo alla concessione di proroga;

VISTO il parere negativo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, inviato con nota prot. 36977-P del 11/12/2019 e acquisito il 12/12/2019 con prot. DVA/32369, che include l'avviso alla società dei motivi che ostano l'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 - bis della legge 241/90;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Direzione:
 - ✓ Istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE DI RIFERIMENTO del 25/02/2019
 - ✓ copia dello studio d'impatto ambientale e della documentazione progettuale già esaminata dalla Regione nonché copia del provvedimento di VIA regionale;

PRESO ATTO che:

- l'opera consisteva originariamente nella realizzazione di impianto costituito da 17 aerogeneratori per una potenza installata di 37,4 MW per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, e dalle relative opere (viabilità e cavidotti). Si estende tra la località Serra Piano La Corte e Corona Romana, nel Comune di Tricarico, a quote comprese tra 350 e 650m s.l.m., ove si prevede la realizzazione del Parco, mentre i comuni di Irsina e Tolve saranno interessati dal passaggio del cavidotto interrato di collegamento alla nuova cabina Terna che sarà ubicata in località Masseria Lanceri nel territorio comunale di Oppido Lucano;
- allo stato attuale risulta l'eliminazione di 2 aerogeneratori, l'ammodernamento tecnologico mediante l'introduzione dell'aerogeneratore Vestas V120 da 2,2 MW che sostituisce l'aerogeneratore autorizzato Vestas V110 da 2,2 MW, l'eliminazione della Stazione Utente AT/MT all'interno del parco con spostamento dell'unità di trasformazione all'interno dello stallo AT condiviso, già approvato in AU, posizionato a ridosso della stazione RTN di Oppido Lucano, la revisione della viabilità interna al parco nonché del percorso dei cavidotti, la revisione del layout con lo spostamento di alcuni aerogeneratori all'interno del raggio di 100 metri al fine di rispettare i parametri stabiliti dal Piano energetico ambientale (PIEAR) della Basilicata;
- in esito a tali modifiche, come approvate dalla Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152 /2006 sopra citata, il parco eolico risulterà composto da 15 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 2,2 MW e potenza complessiva pari a 33 MW; l'altezza della torre è pari a 95 m, il diametro del rotore pari a 120 m, per un'altezza massima complessiva pari a 155 m;
- la realizzazione dell'intervento, ad oggi, non è stata ancora avviata;
- dal momento che l'opera in esame ricade al punto 2 dell'elenco di cui all'allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", la competenza della proroga è passata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, quali autorità competenti in materia;

il giorno ventinove del mese di marzo c.a. si è tenuta telematicamente una riunione tecnica di chiarimenti tra il Gruppo Istruttore ed il Proponente con le modalità fissate dall'atto di indirizzo II del Presidente CTVA prot. 2505 del 12.08.2020;

CONSIDERATO e VALUTATO che dalla documentazione presentata dal Proponente si evince che:

- L'area, sia a livello di sito che di area vasta, non è compresa nel perimetro di Parchi Nazionali, Regionali o Locali; non vi sono indicate Riserve Naturali né Monumenti Naturali né alcun ambito naturale di particolare rilievo e non rientra nell'ambito di Siti di Importanza Comunitaria né di Zone di Protezione Speciale
- Tutte le aree di interesse archeologico a scala regionale si trovano ad una distanza tale da non essere interessate dall'intero progetto. L'area di ubicazione del Parco Eolico Corona Prima non interferisce né con le aree archeologiche né con i monumenti ed i luoghi di interesse storico-culturale presenti nel territorio di Tricarico.
- Il sito non ricade nelle aree comprese nei piani paesistici di area vasta soggetti a vincolo di conservazione A1 e A2. E in quelle soggette a verifica di ammissibilità. Nel sito non sono presenti crinali protetti da Piani Paesistici.
- Il sito non presenta superfici boscate governate a fustaia. In ogni caso le opere non interferiscono direttamente con aree boscate in quanto anche gli attraversamenti di tali superfici saranno effettuati su viabilità esistente di cui non si prevede modifiche sostanziali.
- Per quanto guarda le fasce di rispetto fluviali, la suddetta legge impone vincolo paesaggistico alle aree comprese in un raggio di 150 m entro le relative sponde o argini. I corsi d'acqua principali presenti nel territorio esaminato sono il torrente Billioso, che scorre a sud dell'area di studio a una distanza minima superiore a 1 km da essa, ed il Fiume Bradano, che scorre a nord a distanze superiori a 2 km dal sito. Nell'area sono presenti anche diversi corsi d'acqua minori, affluenti dei suddetti corsi d'acqua principali, la cui natura è però spesso effimera e legata alla stagionalità degli apporti idrici locali.
- Al fine di evitare le interferenze con le aree di pertinenza fluviale e con le aree di rispetto, in particolare in ambito di messa in opera del cavidotto di collegamento tra l'impianto eolico e la nuova cabina Terna di Oppido, gli attraversamenti dei corsi d'acqua tutelati avverranno in sotterraneo e saranno realizzati con la tecnica di perforazione teleguidata sub-orizzontale sotto al corso d'acqua e posa in opera di una tubazione entro cui saranno fatti scorrere i cavi in tensione. Il punto di ingresso e di uscita della perforazione sarà esterna alle aree sottoposte a vincolo.
- Il sito e le opere in progetto ricadono all'esterno del perimetro di parchi regionali.
- Il sito è ubicato ad altezza ben inferiore a m.1200 s.l.m. trovandosi ad una quota massima di m.600 s.l.m.
- Non vi sono aree demaniali interessate dal progetto.
- Per quanto concerne il vincolo idrogeologico, l'intero territorio del comune di Tricarico risulta essere classificato come zona di vincolo, ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, (art. 5) "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e del successivo Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267".
- In fase di progetto esecutivo del parco eolico, sulla base di uno studio idrogeologico approfondito dell'area di interesse, verrà richiesto lo svincolo idrogeologico temporaneo lungo i tracciati di realizzazione delle piste di accesso agli aerogeneratori e permanente nei punti di realizzazione delle piazzole e del cavidotto.
- l'area di intervento è caratterizzata anche dalla presenza di un impianto eolico di proprietà della società C&C Lucania, per un totale di n. 17 aerogeneratori;
- l'impianto autorizzato non interferisce con alcuna delle seguenti aree non idonee:

- riserve naturali regionali e statali;
- aree SIC, pSIC, ZSC e relativo buffer di 1000 m;
- aree ZPS e pZPS;
- aree IBA;
- oasi WWF;
- aree dei parchi nazionali e regionali esistenti;
- aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
- aree sopra i 1.200 m di altitudine sul livello del mare;
- aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato;
- siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 1.000 m;
- aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2, escluse quelle interessate dall'elettrodotto dell'impianto quali opere considerate secondarie;
- superfici boscate governate a fustaia;
- aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
- aree fluviali, umide, lacuali e dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.lgs n. 42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- centri urbani ossia zona all'interno del limite dell'Ambito Urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99, incluso buffer di 1.000 m;

Con riferimento alla **componente rumore**, il Comune di Tricarico, allo stato attuale, non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica del territorio secondo l'art. 6 comma 1, lettera a) della Legge 447/1995. Tale scenario non modifica quanto già rilevato dallo Studio del 2011.

- Pertanto, in riferimento ai limiti di accettabilità, l'area oggetto di indagine ricade nei casi previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 art.8 riportati nella seguente tabella.

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Da studi recentemente condotti sull'area di localizzazione delle turbine per la Valutazione previsionale dell'impatto acustico emerge che vi è la presenza di un fabbricato di tipo residenziale che ha subìto di recente una variazione catastale, passando in categoria A/3 (abitazione di tipo economico). Tale fabbricato ubicato in Località Corona Prima costituisce ulteriore ricettore (Ricettore 7). Da tale ricettore l'aerogeneratore più vicino dista 389 m, maggiore rispetto alla distanza minima indicata dal PIEAR. Inoltre, è stata condotta una verifica la quale ha confermato che, rispetto a tale ricettore, i livelli di immissione acustica e i livelli differenziali non risultano superare i Valori limite previsti dalla normativa.

Con riferimento alla **componente paesaggistica**, il parco eolico:

- 1. dista circa 1 km dal corso del Vallone Piano la Corda e relative fasce di rispetto;
- 2. dista oltre 5 km dall'area archeologica Serra del Cedro (DM 17 ottobre 1989) e relativo buffer;
- 3. si colloca in territorio contermine al vincolo paesaggistico imposto sul territorio comunale di Irsina (DM 7 marzo 2011), mentre si trova a circa 6 km dall'area di notevole interesse pubblico stabilita per l'abitato di Tricarico e le aree circostanti (DM 13 febbraio 1968);
- 4. interferisce con alcuni tratturi, in particolare: n. 9 Tratturo comunale di Montepiano, n. 10 Tratturo comunale La Mattina, n. 11 Tratturo comunale S. Chirico, n. 16 Tratturo Comunale di Corona e n. 15 Tratturo Comunale Tricarico-Irsina (DM 22 dicembre 1983);

5. dista circa 7 km dal limite nord del vincolo paesaggistico imposto sul territorio relativo al Parco Regionale Naturale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane interessante i comuni di Calciano, Accettura, Oliveto Lucano, Pietrapertosa e Castelmezzano (DM 18 aprile 1985).

Rispetto alle visuali indagate nei vari studi condotti dapprima nel 2011 e, quindi, attraverso l'integrazione dello studio paesaggistico del 2013, il proponente presenta i coni ottici più significativi, i quali costituiscono un aggiornamento dello stato di fatto del paesaggio dell'ambito in esame.

Tale aggiornamento scaturisce dalla realizzazione, nel 2016, del parco eolico della Società C&C Lucania, con caratteristiche simili al parco eolico in esame e localizzato nello stesso ambito geografico.

Dalle panoramiche di fotoinserimento proposte dal proponente, il parco eolico realizzato è appena percepibile e non modifica in modo significativo le visuali paesaggistiche verso l'ambito in esame.

CONSIDERATO e VALUTATO altresì che:

- il progetto autorizzato si inquadra nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, in relazione alla tipologia di generazione, resta coerente con gli obiettivi enunciati all'interno di quadri programmatici e provvedimenti normativi comunitari, nazionali e regionali;
- il rapporto dell'impianto in oggetto con la pianificazione ambientale resta sostanzialmente immutato rispetto a quanto previsto alla data del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, non essendo, allo stato attuale, stati istituiti nuovi vincoli di carattere ambientale sulle aree interessate dalle opere di progetto e sulle aree immediatamente prossime;
- il rapporto dell'impianto in oggetto con i siti e le aree non idonee individuate dalla Legge Regionale 54/2015 non è sostanzialmente mutato rispetto a quanto previsto alla data del rilascio dell'autorizzazione unica;
- ad oggi non risultano essere installati altri impianti eolici nei pressi delle aree d'intervento oltre a quello della società C&C Lucania già indicato nel progetto definitivo autorizzato (Figura 1);
- nella relazione presentata dal Proponente sono state documentate variazioni non sostanziali nelle condizioni ambientali e vincolistiche del contesto di riferimento relativamente al progetto in precedenza autorizzato;




Figura 1: Inquadramento rispetto agli altri impianti: in rosso gli aerogeneratori di progetto; in verde quelli esistenti.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

sulla base di quanto rilevabile dalla documentazione disponibile, con salvezza delle competenze del MIBACT, si ritiene ammissibile la richiesta di proroga di cinque anni a far data dal 10.06.2019, fatte salve le condizioni ambientali stabilite nelle precedenti autorizzazioni nonché le ulteriori condizioni ambientali di seguito riportate:

Condizione ambientale n. 1		
Macrofase	ANTE OPERAM	
Fase	Prima dell'inizio dei lavori	
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo/rifiuti	
Oggetto della condizione	Dovrà essere redatto il Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo o il	
ambientale	piano preliminare, ai sensi del DPR 13 giugno 2017, n°120 e dovranno essere	

ID VIP – 4550 – Parere Tecnico - Proroga del provvedimento di VIA n. 0032066/75AB del 25.02.2014 rilasciato dalla Regione Basilicata relativamente ad un progetto di un parco eolico denominato "Corona Prima" localizzato nel Comune di Tricarico (MT) - Proponente: Adest S.r.l.

Condizione ambientale n. 1		
	indicate le modalità di gestione dei rifiuti prodotti ai sensi del D.Lgs 152/2006.	
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo o prima dell'inizio dei lavori	
Ente vigilante	MITE	
Enti coinvolti	ARPA BASILICATA	

Condizione ambientale n. 2	2
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
	Fase di cantiere
Fase	Fase di rimozione e smantellamento cantiere
	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere osservate in fase di cantiere tutte le misure di mitigazione e compensazione previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti. A tale scopo dovrà essere prodotta idonea documentazione fotografica attestante quanto sopra.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	MITE

Condizione ambientale n.	.3
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
	Fase di cantiere
Fase	Fase di rimozione e smantellamento cantiere
	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere messe in essere tutte le misure di mitigazione dell'impatto sull'avifauna e altre componenti interessate, incluso obbligo di: i) colorazione di una pala in nero per ridurre l'incidenza sulle componenti dell'avifauna; ii) il terreno agrario nelle superfici sottostanti gli aerogeneratori sotto le pale, in un'area circolare di 60 m, dovrà essere mantenuto pulito tramite lavorazioni superficiali, sfalci e ripuliture a cadenza almeno semestrale; iii) escludere l'utilizzo di pavimentazioni impermeabilizzanti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	MITE

Condizione ambientale n. 4		
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM	
	Fase di cantiere	
Fase	Fase di rimozione e smantellamento cantiere	
	Fase precedente la messa in esercizio	
Ambito di applicazione	Geologico/idrogeologico	

ID VIP – 4550 – Parere Tecnico - Proroga del provvedimento di VIA n. 0032066/75AB del 25.02.2014 rilasciato dalla Regione Basilicata relativamente ad un progetto di un parco eolico denominato "Corona Prima" localizzato nel Comune di Tricarico (MT) - Proponente: Adest S.r.l.

Condizione ambientale n. 4		
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere effettuati tutti gli approfondimenti necessari ed indispensabili in fase esecutiva circa le verifiche di stabilità e l'assetto idrogeologico superficiale e di falda.	
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio	
Ente vigilante	MITE	
Enti coinvolti	ARPA BASILICATA	

Condizione ambientale n. 5		
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM	
	Fase di cantiere	
Fase	Fase di rimozione e smantellamento cantiere	
	Fase precedente la messa in esercizio	
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni	
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere utilizzate per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica, con impiego di specie vegetali tipiche degli habitat in cui le stesse si inseriscono.	
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio	
Ente vigilante	MITE	
Enti coinvolti	MITE	

Condizione ambientale n.	6
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
	Fase di cantiere
Fase	Fase di rimozione e smantellamento cantiere
	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere comunicate nel corso dei lavori, con frequenza annuale, con documentazione sottoscritta da tecnico abilitato, le attività poste in essere in riferimento ai programmi di ripristino ambientale e di vigilanza ambientale, evidenziando nella stessa documentazione (relazioni ed elaborati grafici) eventuali criticità e difformità di esecuzione o modifiche intervenute ai programmi stessi.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	MITE

Condizione ambientale n. 7	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti di ripristino
Oggetto della condizione ambientale	Dovrà essere ripristinato, a fine lavori, lo stato dei luoghi occupati dalle piazzole provvisorie e dalla eventuale viabilità di cantiere.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio

Condizione ambientale n. 7		
Ente vigilante	MITE	
Enti coinvolti	MITE	

Condizione ambientale n. 8		
Macrofase	POST OPERAM	
Fase	Fase precedente la messa in esercizio	
Ambito di applicazione	Aspetti di ripristino	
Oggetto della condizione ambientale	Dovrà essere prevista la rimozione completa di tutti gli impianti accessori fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime degli aerogeneratori, dei cavidotti e delle altre opere connesse al Parco eolico.	
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio	
Ente vigilante	MITE	
Enti coinvolti	MITE	

Condizione ambientale n. 9		
Macrofase	POST OPERAM	
Fase	Fase precedente la messa in esercizio	
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale	
Oggetto della condizione ambientale	Prima della fine dei lavori e dell'inizio dell'esercizio dovrà essere redatto un Piano di Monitoraggio Ambientale corredato da idonea documentazione (cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo), che descriva gli eventuali effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse componenti ambientali del contesto territoriale di riferimento. Nel Piano di Monitoraggio dovrà essere calcolato il consumo di suolo dell'impianto nella sua interezza e dovranno essere riportate proposte e progetto di misure compensative atte a bilanciarne l'impatto, identificando aree nel territorio, anche di area vasta, in cui ripristinare suoli agrari o rigenerare o migliorare habitat ed ecosistemi naturali o seminaturali, su superfici significative dal punto di vista ecologico e/o agrario. Si dovrà altresì prevedere il controllo delle specie ruderali, infestanti, aliene ed il ripopolamento faunistico rispetto alle perdite causate dall'impatto (come determinato dal monitoraggio). Per ogni attività di ripristino e restauro ambientale (in linea con le più attuali linee guida della <i>Restoration Ecology</i>) il Proponente dovrà inviare specifica relazione, inclusa documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post), per la verifica di ottemperanza.	
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio	
Ente vigilante	MITE	
Enti coinvolti	ARPA Basilicata	

Condizione ambientale n. 10		
Macrofase	POST OPERAM	
Fase	Dismissione dell'opera	
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali	
Oggetto della condizione	Il Proponente, cinque anni prima dell'effettivo decommissioning, dovrà	
ambientale	predisporre un piano di dismissione che preveda, tra l'altro:	

Condizione ambientale n. 10			
	 le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere, considerando anche l'eventuale presenza di habitat creatosi alla base delle strutture; gli interventi di ripristino ambientale di tutte le aree e strade di servizio dell'impianto; cronoprogramma e allocazione delle risorse. 		
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Dismissione dell'opera		
Ente vigilante	MITE		
Enti coinvolti	Regione Basilicata, ARPA Basilicata		

Il Presidente della Commissione

Cons. Massimiliano Atelli